



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – "Dipartimento della Gioventù", C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Mercede n. 9, rappresentato dalla Dott.ssa Emanuela Rampelli, Coordinatrice Servizio I, Ufficio II, giusta delega del Capo Dipartimento Andrea Sergio Fantoma del 03/11/2011, di seguito "Dipartimento della Gioventù

E

Roma Capitale Municipio IV Montesacro, C.F. 02438750586 per brevità di seguito indicato con la dicitura "Municipio IV", rappresentato legalmente dal Dirigente U.O. SECS Dott.ssa Giovanna Giannoni di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO QUANTO SEGUE

- il Ministro della Gioventù è delegato dal Governo a promuovere, indirizzare e coordinare tutte le iniziative nelle materie concernenti le politiche giovanili ed, in particolare a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea e a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;
- con l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili la "questione giovani" rappresenta uno degli impegni programmatici e degli obiettivi primari del Governo per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate;

1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

- uno degli impegni programmatici e degli obiettivi primari del Governo è promuovere una politica organica a favore dei giovani anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre Istituzioni interessate;
- l'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Fondo per le politiche giovanili»;
- il Decreto del Ministro della Gioventù 18 ottobre 2010 di «Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27-12-2010, in particolare l'articolo 3 comma 5 che prevede che per la realizzazione di azioni e progetti di rilevante interesse nazionale il Dipartimento della Gioventù può inoltre stipulare accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con altre Pubbliche Amministrazioni, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano;
- uno degli impegni programmatici e degli obiettivi primari del Governo è promuovere una politica organica a favore dei giovani anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre Istituzioni interessate;
- che il Municipio IV di Roma Capitale intende realizzare un progetto di prevenzione del disagio giovanile, promozione alla salute specificamente indirizzato agli adolescenti e ai giovani adulti;
- che il progetto intende sperimentare strategie innovative rispetto ai bisogni di prevenzione e promozione della salute dei giovani;
- che tale progetto di prevenzione e promozione è in linea con il programma e le finalità che intende perseguire il Ministro della Gioventù in ordine alle problematiche in materia di salute dei giovani;
- che il predetto progetto ha un costo complessivo pari ad euro 78.546,00, ed è cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù per un importo di euro 60.000,00 e dal Municipio IV di Roma Capitale per un importo di euro 18.546,00;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che *«le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

- che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Obiettivi dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare la realizzazione in collaborazione del "Progetto SINAPSI" (All.1), che costituisce parte integrante del presente accordo, finalizzato alla implementazione di uno sportello di segretariato sociale itinerante presso le scuole superiori presenti nel Municipio IV, alla realizzazione di uno spazio di accoglienza politematico-polivalente con funzione informativa, di ascolto e di orientamento presso il Centro Commerciale Porta di Roma e in altri luoghi frequentati dai ragazzi del Municipio, all'uso di sito specifico sulla salute mentale destinato ai giovani gestito da figure professionali diversificate che opereranno in stretto raccordo con i servizi di salute mentale territoriali e le altre agenzie socio-educative-formative del territorio.
2. Il progetto di cui al comma 1 ha un costo complessivo di € 78.546,00 (settantottomilacinquecentoquarantasei /00), di cui € 60.000,00 (sessantamila/00) a carico del Dipartimento della Gioventù, e € 18.546,00 (diciottomilacinquecentoquarantasei/00) a carico del Municipio IV.
3. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo possono essere apportate modifiche al progetto di cui al comma 1, a condizione che le stesse migliorino l'impianto complessivo del progetto stesso. Le motivate richieste di variazione, a firma del legale rappresentante del Municipio IV, sono sottoposte all'assenso del Dipartimento della Gioventù; resta fermo, che tali variazioni non possono costituire motivo di modifica del finanziamento.
4. Il Municipio IV, al fine di realizzare il progetto di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private. Gli operatori privati devono essere individuati nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici.
5. Le Parti si impegnano a realizzare il progetto di cui al comma 1 in stretto e continuo coordinamento, attraverso la partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo e/o gruppi di lavoro di coordinamento periodico.
6. Il materiale prodotto in esecuzione del presente accordo deve riportare il logo del Ministro della Gioventù e l'indicazione che il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento concesso dal Ministro della Gioventù a valere sul "Fondo per le politiche giovanili - Anno 2011". A tal fine, Il Municipio IV è autorizzato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

all'uso ed alla riproduzione del logo del Ministro della Gioventù esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui al presente accordo.

Art. 2 - Efficacia. Durata. Proroga

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo, che il Dipartimento comunicherà prontamente. Il Municipio IV dovrà comunicare al Dipartimento della Gioventù la data di avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione.
2. L'accordo ha durata dal 15 dicembre 2011 al 31 gennaio 2013, tale durata può essere prorogata per un massimo di sei mesi, previa formale e motivata richiesta da una delle Parti. La proroga dovrà essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'accordo. La concessione della proroga non costituisce motivo di maggiorazione della partecipazione finanziaria.

Art. 3 - Referenti del Progetto

1. Il Dipartimento della Gioventù identifica, quale referente del Progetto, il dott. Marco Chieffi. Il IV Municipio identifica, quale referente del Progetto, la dr.ssa Giulia Ciardo.
2. Il referente del Dipartimento della Gioventù assicura il collegamento operativo con il Municipio IV. Il referente del Municipio IV assicura il collegamento operativo con il Dipartimento della Gioventù.
3. Il Dipartimento della Gioventù ed il Municipio IV si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli indicati al comma 1.

Art. 4 - Relazione e rendiconto

1. Al fine di monitorare e valutare lo stato di realizzazione del progetto di cui all'articolo 1, con decorrenza dalla data di cui all'articolo 2 comma 2, le attività svolte e le risorse finanziarie utilizzate per la realizzazione dei progetti devono essere oggetto di analitica relazione con cadenza trimestrale da parte del Municipio IV in apposito documento di "Stato Avanzamento Progetto", da trasmettere al Dipartimento della Gioventù entro trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre. Il documento "Stato Avanzamento Progetto" è soggetto ad esplicita approvazione da parte del Dipartimento della Gioventù entro quindici giorni dalla data di presentazione.
2. Entro venti giorni dalla scadenza dell'Accordo, il Municipio IV trasmette al Dipartimento della Gioventù una relazione finale, nella quale sono illustrate le attività progettuali complessivamente svolte, i risultati raggiunti nonché evidenziate in via analitica le risorse finanziarie complessivamente utilizzate per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

realizzazione del progetto. La relazione finale è soggetta ad esplicita approvazione da parte del Dipartimento della Gioventù entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere trasmessi con apposita lettera di accompagnamento ed inviati a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – Via della Mercede, n. 9 00187 ROMA.

4. In caso di mancata e/o irregolare attuazione dei progetti, il Dipartimento può sospendere l'erogazione del finanziamento.

Art. 5 - Finanziamento

1. Il Dipartimento della Gioventù compartecipa alla realizzazione dei Progetti di cui all'articolo 1 tramite proprie risorse finanziarie pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00), a titolo di finanziamento. Il finanziamento afferisce al "Fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2011 – cap. 853".

2. Il Municipio IV compartecipa alla realizzazione dei progetti, mettendo a disposizione, le proprie strutture, il proprio personale e le risorse strumentali, per un ammontare pari a € 18.546,00 (diciottomilacinquecentoquarantasei/00).

3. Il Municipio IV dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nella propria attività istituzionale.

4. Il Municipio IV prende atto ed accetta che il Dipartimento della Gioventù non assume altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.

Art. 6 – Modalità e termini di erogazione della partecipazione finanziaria

1. L'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 5 comma 1 è disposto con cadenza trimestrale, con quote di pari importo, dietro presentazione di formale richiesta di erogazione del finanziamento, a seguito dell'approvazione da parte del Dipartimento della Gioventù del documento "Stato Avanzamento Progetto" relativo al trimestre di riferimento.

2. I documenti di cui al comma 1 vanno inviati a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – Via della Mercede, n. 9 00187 ROMA.

3. In sede di erogazione del finanziamento a titolo di saldo, qualora l'importo complessivo del finanziamento di cui all'articolo 5 comma 1 risulti superiore all'ammontare delle spese sostenute dal Municipio IV, il Dipartimento della Gioventù eroga a titolo di saldo un importo sino a concorrenza delle spese sostenute.

4. L'erogazione del finanziamento è disposta entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla competente Tesoreria provinciale dello



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Stato ed ivi resi esigibili mediante accreditamento delle somme sul conto: della Tesoreria del Comune di Roma: IBAN: IT69P0200805117000400017084, CODICE DI RISORSA PER L'ACCERTAMENTO: DAB entrate E 20280000SIC - collegato all'uscita DAB U1030 voce economica SPS, entrambi relativi al Centro di Responsabilità DAB.

Art. 7 - Riservatezza

1. Il Municipio IV ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Municipio IV è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Dipartimento della Gioventù ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo, fermo restando che il Municipio IV è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Dipartimento della Gioventù.
3. Il Municipio IV si impegna a far osservare l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio vengono a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permane per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell'accordo.
4. Il Municipio IV, infine, ha l'obbligo di osservare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni e dai provvedimenti adottati dal garante per la protezione dei dati personali e dei dati sensibili.

Articolo 8 - Sospensione dei pagamenti

1. Il Dipartimento della Gioventù e il Municipio IV hanno diritto di utilizzare in qualsiasi modo e senza alcuna limitazione i risultati conseguiti nella realizzazione dei progetti di cui all'articolo 1, fatto salvo l'obbligo di previa comunicazione reciproca.
2. Il Municipio IV si impegna ad informare previamente il Dipartimento della Gioventù sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative di cui al presente Accordo, ed a riportare sul relativo materiale il logo del Ministro della Gioventù. Esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui al presente accordo, Il Municipio IV ed i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 comma 4



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

sono autorizzati all'uso ed alla riproduzione del logo del Ministro della Gioventù, nel rispetto delle indicazioni che saranno impartite dal Dipartimento della Gioventù.

Articolo 9 – Domicilio legale

1. Per qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. In mancanza ed in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ogni comunicazione indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto, si intenderà ricevuta e conosciuta dalla Parte inadempiente, anche se non pervenuta.

Articolo 10 – Risoluzione controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera a) n. 2 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente accordo si compone di 10 articoli e di n. 1 allegato, e viene redatto in due esemplari.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù

Il Dirigente del Servizio I dell'Ufficio II
Dr. ssa Emanuela Rampelli

Municipio IV Montesacro – Roma Capitale
U.O. Socio Educativa Culturale Sportiva

Il Direttore U.O. SECS
Dr. ssa Giovanna GIANNONI